

**COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO
ZONA VII**

Fiumata di Petrella Salto

Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL GIUDIZIO CIVILE AD ISTANZA DI IRCOP S.P.A. AVENTE AD OGGETTO: OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI -

N. 43

DEL 29/11/2012

L'anno **DUEMILADODICI** addì **VENTINOVE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **15.00** e seg.ti, in Fiumata di Petrella Salto e nella consueta sala delle adunanze, convocata nelle forme consuete, la giunta esecutiva della Comunità Montana si è ivi riunita.

			Fatto l'appello nominale risultano	
			PRESENTE	ASSENTE
1.	NICOLAI Michele Pasquale	Presidente	X	0
2.	GATTI Domenico	Assessore	X	0
3.	GIULI Luigi	Assessore	X	0

Assiste all'adunanza il Segretario D.ssa Silvia Ridolfi .

Il PRESIDENTE, Dott. **Michele Pasquale Nicolai**, visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



Oggetto: Conferimento incarico legale per costituzione in giudizio nel giudizio civile ad istanza di IRCOP Spa avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi .

LA GIUNTA

Visto:

- l'atto di citazione notificato in data 16.07.2012, ad istanza dell'Impresa IRCOP Srl, appaltatrice dei lavori di "Realizzazione Riserve nel Parco del Cicolano", avente ad oggetto l'opposizione agli atti esecutivi relativi al giudizio civile instaurato a seguito dell'atto di citazione finalizzato ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione dei medesimi lavori;

Dato atto che occorre conferire incarico ad un legale di fiducia per rappresentare e difendere la Comunità Montana nel giudizio di cui sopra;

Dato atto che con precedenti atti deliberativi gli incarichi relativi ai procedimenti giudiziari di cui alla presente controversia sono stati affidati agli Avv. Antonio e Alberto Martelli, domiciliati presso il proprio studio in Via Foresta, n. 28 a Rieti;

Vista la proposta di contratto di prestazione d'opera professionale acquisita al ns. prot. n. 1757 del 8.10.2012, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri resi dal Responsabile del Servizio Amministrativo e dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lvo n. 267/2000;

Visto il bilancio c.a.;

Visto l'art. 163 , 3^a comma del D.Lvo n. 267/2000:

DELIBERA

- 1) Di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di conferire all'Avv. Alberto Martelli, domiciliato in Rieti, Via Foresta, 28, l'incarico di rappresentare e difendere gli interessi della Comunità Montana Salto Cicolano nel giudizio di Opposizione agli atti esecutivi notificato in data 16.07.2012 ad istanza IRCOP Spa;
- 3) Di assumere l'impegno di spesa per l'importo complessivo stimato in € 11.950,00 come segue:
Quanto a € 5.000,00 a valere sul bilancio annuale 2012 all'intervento n. 1.01.02.03 cap. 3;
Quanto a € 6.950,00 da impegnare sul bilancio di previsione dell'anno 2013;
- 4) Di conferire al presente atto, previa separata e unanime votazione, immediata eseguibilità ex art. 139 del D.lvo n. 267/2000.



CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

la **Comunita' Montana Salto Cicolano**, con sede a Fiumata di Petrella Salto (02020 – RI), Via del Lago, 12, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Pasquale Michele Nicolai, di seguito denominato "*Cliente*";

E

l'**Avv. Alberto Martelli**, nato a Roma il 27 marzo 1971 e con studio a Rieti in Via Foresta, 28, C.F. MRT LRT 71C27 H501T, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma al n. A32302, di seguito denominato "*Avvocato*",

PREMESSO

che il *Cliente* non riveste la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del D. Lvo n. 206/05,

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE :

ART. 1- CONFERIMENTO ED OGGETTO DELL'INCARICO

Il *Cliente*, ricevuta l'informativa *ex art. 4, 3° comma, D. Lgs. n.28/2010*; e l'informativa *ex art. 13, D.lgs n. 196/2003*, nonché messo al corrente delle responsabilità stabilite dall'art. 21 del D. Lvo n. 231/07 in ordine alle informazioni rese all'*Avvocato* per consentire allo stesso di procedere alle verifiche imposte da detto decreto legislativo, conferisce all'Avv. Alberto Martelli, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, assisterlo e difenderlo nella controversia di natura giudiziale contro Ircop s.r.l., avente il seguente oggetto: **Opposizione agli atti esecutivi**, ed il cui valore viene convenzionalmente determinato, allo stato, in **€619.097,00** (Euro seicentodiciannovemila novantasette/00).

Il *Cliente* dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'*Avvocato* che la controversia riveste per la sua natura, per le questioni di fatto e di diritto da affrontare, nonché per gli interessi, non solo patrimoniali, così come manifestati dal *Cliente* stesso, un grado di complessità

BASSA (rientrano in tale categoria gli incarichi che non richiedono lo studio di molteplici e/o complesse questioni giuridiche);

MEDIA (rientrano in tale categoria gli incarichi che richiedono lo studio di molteplici

e/o complesse questioni giuridiche);

ALTA (rientrano in tale categoria gli incarichi che richiedono lo studio di molteplici e/o complesse questioni giuridiche appartenenti a diversi settori dell'ordinamento, ovvero su cui vi siano contrasti giurisprudenziali, ovvero che richiedono una considerevole attività probatoria);

NOTEVOLE (rientrano in tale categoria gli incarichi che richiedono lo studio di molteplici e/o complesse questioni giuridiche appartenenti a diversi settori dell'ordinamento, ovvero lo studio di istituti e disposizioni normative aventi natura specialistica ovvero di recente introduzione, o relativamente ai quali non esistono ancora pronunce giurisprudenziali. Rientrano altresì in tale categoria gli incarichi che richiedono la collaborazione con consulenti tecnici).

ART. 2 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il *Cliente* conviene che l'*Avvocato* resti impegnato ad eseguire l'incarico di cui sopra col grado di diligenza professionale normalmente richiesto, senza obbligo di risultato, ed è quindi consapevole che l'*Avvocato* non potrà garantire il conseguimento del risultato voluto, con la conseguenza che la sua prestazione va retribuita a prescindere dall'esito della controversia.

Il *Cliente* prende atto ed accetta che l'*Avvocato* nello svolgimento dell'incarico è tenuto a rispettare anche le regole della deontologia, ed in particolare quelle compendiate nel vigente Codice Deontologico Forense che dichiara di ben conoscere, anche quando ciò possa implicare limitazione all'esecuzione dell'incarico o al soddisfacimento degli interessi immediati del *Cliente*.

L'*Avvocato* potrà avvalersi, sotto la sua responsabilità, di sostituti ed ausiliari per lo svolgimento della prestazione.

Nell'esecuzione dell'incarico l'*Avvocato* sarà tenuto a segnalare al *Cliente* l'emergere di problemi che richiedano l'intervento di un consulente tecnico di parte e/o di uno specialista della materia. In tali casi, così come nella ipotesi in cui fosse necessario affidare, anche parzialmente, la trattazione della pratica ad avvocati terzi e/o a corrispondenti, anche esteri, il *Cliente* avrà diretto rapporto contrattuale con tali terzi che verranno incaricati e ne sopporterà il relativo costo. Qualora il *Cliente* non presti il consenso alla nomina del consulente tecnico e/o dello specialista e/o dell'*Avvocato* terzo e/o del corrispondente, l'*Avvocato* avrà la facoltà di recedere dall'incarico conferito e il *Cliente* dovrà corrispondergli il compenso pattuito per l'attività fino a quel momento prestata.

ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il *Cliente*, anche valutato, a fronte delle esaustive informazioni ricevute dall'*Avvocato*, il grado di complessità dell'incarico, e ricevute tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili, pattuisce con il predetto *Avvocato*, che accetta, il compenso per la prestazione professionale resa in base al presente incarico, così composto e determinato:

- a) una quota fissa determinata nella misura di **€2.500,00** (duemilacinquecento/00) per lo studio della controversia, le consultazioni, la corrispondenza, per la ricerca e l'esame dei documenti, compresa l'eventuale ispezione dei luoghi, per il giudizio di primo grado, con esclusione di eventuali *sub* procedimenti.
- b) in funzione della attività svolta, e ai fini della quantificazione del compenso finale si terrà, altresì, conto delle seguenti attività e dei relativi compensi:
 1. per la redazione del primo atto difensivo depositato o notificato **€1.000,00** (mille/00);
 2. per ogni ulteriore atto difensivo depositato o notificato **€600,00** (seicento/00). Atti prevedibili in base allo schema procedimentale tipico disciplinato dalla legge per il tipo di controversia oggetto dell'incarico n. 3;
 3. per ogni udienza **€100,00** (cento/00). Udienze prevedibili in base allo schema procedimentale tipico disciplinato dalla legge per il tipo di controversia oggetto dell'incarico n. 4 ;
 4. per ogni assistenza ai mezzi istruttori (interrogatorio, prove per testi, consulenze tecniche, etc.) **€750,00** (settecentocinquanta/00). Mezzi istruttori prevedibili in base alla controversia oggetto dell'incarico n. 1;
 5. per ogni atto difensivo conclusivo (comparsa conclusionali e repliche) **€2.750,00** (duemilasettecentocinquanta/00). Atti prevedibili in base allo schema procedimentale tipico disciplinato dalla legge per il tipo di controversia oggetto dell'incarico n. 2 ;

Conseguentemente il compenso complessivo dovuto in funzione dell'attività al momento prevedibile viene quantificato in **€11.950,00** (Euro undicimilanovecentocinquanta/00), comprensivo di IVA e CPA.

Se nel corso della controversia si rendesse necessario espletare maggiori attività rispetto a quelle allo stato prevedibili in base allo schema procedimentale tipico disciplinato dalla legge per il tipo di controversia oggetto dell'incarico, per le attività previste al precedente punto dovranno essere corrisposti all'*Avvocato* i compensi ivi stabiliti ridotti del 20%.

Il compenso come sopra pattuito e liberamente determinato viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente per l'incarico professionale conferito.

Al compenso come sopra pattuito dovranno aggiungersi l'anticipazione o il rimborso delle spese cd. vive, tassa di registro ed ogni altra imposta e tassa e contributo che, per legge, dovesse gravare a carico del *Cliente* nelle misure via via legislativamente determinate.

Le spese vive di viaggio, di vitto e di alloggio fuori sede che l'*Avvocato* dovesse affrontare nell'espletamento del mandato saranno interamente rimborsate dal *Cliente* in misura pari :

- al costo del biglietto di prima classe in caso di trasporto ferroviario;
- al costo del biglietto di *business class* in caso di tratte intercontinentali e al costo del biglietto della *economy class* in caso di tratte nazionali e continentali del trasporto aereo;
- al costo chilometrico risultante dalle tariffe ACI del mezzo privato utilizzato.
- le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura pari alla tariffa d'albergo a quattro stelle.

Il rimborso delle suddette spese sarà in ogni caso dovuto per tutte le riunioni fuori studio.

Qualora il valore della controversia, come convenzionalmente determinato all'art. 1, dovesse aumentare per effetto di eventuali domande riconvenzionali, interventi in causa di terzi a qualsivoglia titolo, riunioni di procedimenti, etc., il compenso come sopra concordato dovrà essere convenzionalmente rideterminato. Ove non si raggiunga un nuovo accordo l'*Avvocato* avrà la facoltà di recedere dall'incarico conferito e il *Cliente* dovrà corrispondergli il compenso pattuito per l'attività fino a quel momento prestata.

Le parti convengono che, pur non mutando il valore della controversia, come convenzionalmente determinato all'art. 1, il compenso sopra pattuito alle lettere a) e b) sarà aumentato, a fronte del necessario svolgimento di una maggior attività difensiva, del :

- 20% in caso di proposizione di domande riconvenzionali o di riunione di più cause che non comportino aumento di valore,
- 20% per ogni parte oltre la prima in caso di pluralità di controparti aventi la stessa posizione processuale, e del 30% in caso di pluralità di controparti aventi posizione processuale che involga l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto.

E' fatta salva la facoltà delle parti di rinegoziare il compenso pattuito in relazione a quelle attività e costi che, a seguito di circostanze sopravvenute ed imprevedibili, siano divenute strettamente necessarie alla esecuzione dell'incarico conferito. Resta inteso che ciascuna parte avrà la facoltà di recedere per iscritto dal rapporto, fermo restando l'obbligo per il *Cliente* di corrispondere all'*Avvocato* il compenso pattuito per l'attività prestata fino alla data del recesso.

ART. 4 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO

La quota fissa di cui alla lettera a) dell'art. 3 viene versata contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto di incarico professionale, mentre gli ulteriori compensi saranno corrisposti periodicamente, su richiesta dell'*Avvocato*, e dopo l'espletamento delle singole prestazioni.

Nel caso in cui il *Cliente* non corrisponda le somme dovute e richieste, l'*Avvocato* potrà astenersi dal compiere le prestazioni immediatamente successive senza che ciò possa costituire inadempimento dell'incarico conferito con il presente contratto, e senza che ciò possa dar luogo a responsabilità dell'*Avvocato* di qualsiasi natura.

L'*Avvocato* è autorizzato dal *Cliente* a farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima, nonché a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte sino a soddisfazione delle parcelle emesse per l'attività compiuta ai sensi dell'art. 44 del codice deontologico forense.

In caso di rinuncia al mandato ovvero di revoca dello stesso rimane l'obbligo a carico del *Cliente* di corrispondere all'*Avvocato* le spese sostenute ed i compensi dovuti per l'attività fino a quel momento svolta.

In caso di liquidazione giudiziale delle spese legali in favore del *Cliente* ed a carico di controparte in misura superiore al compenso sopra pattuito si conviene che il maggior importo liquidato rimane di competenza esclusiva dell'*Avvocato*.

Tutti i pagamenti andranno effettuati a favore dell'associazione professionale "**Martelli & Monaco**", con sede a Rieti in Via Foresta, 28, P. IVA n. 00965160575, mediante assegno bancario o bonifico sul c/c identificato dal numero IBAN: **IT 96 V 02008 14607 000010579514**.

ART.5 - ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la responsabilità dell'*Avvocato* è limitata ad un massimo di **€200.000,00 (duecentomila/00)**; qualora il rischio contrattuale connesso all'incarico conferito dovesse superare il limite indicato si potrà negoziare una maggiore copertura.

L'*Avvocato* rende noto al *Cliente* che ha stipulato idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale con la compagnia assicuratrice "Generali s.p.a.", polizza n. 250912759, con un massimale di €516.500,00 (euro

cinquecentosedicimilacinquecento/00).

L'*Avvocato* è, altresì, obbligato a:

1. fornire al *Cliente* un dettagliato rendiconto dell'attività prestata;
2. inviare periodiche informazioni sullo stato di avanzamento dell'incarico;
3. mettere a disposizione del *Cliente* copia degli atti del giudizio e della corrispondenza intercorsa con controparte, con esclusione di quella intercorsa con l'*Avvocato* avversario;
4. restituire al *Cliente*, al termine dell'incarico, tutta la documentazione a suo tempo consegnatagli, e salvo il diritto di trattenerne le copie necessarie per la tutela dei propri diritti.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il *Cliente* si impegna a rilasciare appositi mandati ed a conferire all'*Avvocato* ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, conciliare, quietanzare e rinunciare, chiamare terzi in causa e proporre domanda riconvenzionale.

Il *Cliente* si impegna a prontamente comunicare all'*Avvocato* il cambiamento di eventuali suoi recapiti tra cui l'indirizzo, il telefono della linea terrestre di casa, il recapito telefonico del lavoro, il numero di cellulare, l'indirizzo di posta elettronica.

Il *Cliente* si assume ogni responsabilità circa la ricostruzione del fatto rappresentata all'*Avvocato* e la veridicità di qualsiasi informazione fornita all'*Avvocato* per l'espletamento del mandato.

A semplice richiesta dell'*Avvocato*, il *Cliente* porrà a sua disposizione l'insieme delle informazioni e dei documenti in suo possesso o reperibili che si rendessero necessari e rilevanti ai fini dell'esecuzione dell'incarico, rilasciando, ove richiesta, dichiarazione attestante che i documenti presentati sono completi e veritieri

Il *Cliente* si assume qualsiasi responsabilità nel caso lo stesso si discosti, durante il mandato, dai consigli impartiti dall'*Avvocato*.

Il *Cliente* ha l'obbligo di tenere indenne l'*Avvocato* e i suoi collaboratori da qualsiasi pretesa di terzi connessa all'esecuzione dell'incarico ricevuto, e di rifondere loro i costi ragionevolmente sostenuti per resistere a tali pretese.

Il *Cliente* si obbliga ad anticipare ogni spesa del processo, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle per spese postali o di notifica o di rilascio copie, contributi e/o tasse, consulenze di parte e d'ufficio, così da mantenere indenne l'*Avvocato*.

Il *Cliente* si asterrà dal compiere tutti quegli atti che possano minacciare l'indipendenza professionale dell'*Avvocato* e dei suoi collaboratori, quali l'offerta a questi ultimi di incarichi di ogni tipo.

E', altresì, obbligo del *Cliente* pagare all'*Avvocato* i preavvisi di parcella che questi emetterà in acconto o a saldo entro il quindicesimo giorno dal ricevimento degli stessi. In caso di mancato pagamento, salvo quanto previsto al precedente art. 4, II comma, l'*Avvocato* avrà la facoltà di recedere dall'incarico, salvo il diritto alla corresponsione dei compensi sino a quel momento maturati, ed al rimborso delle spese eventualmente anticipate, cui dovranno aggiungersi gli interessi di mora al saggio di cui al D.Lvo. n. 231/02 in caso di ritardato pagamento.

ART. 7 – COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra il *Cliente* e l'*Avvocato* che per la loro natura o contenuto dovranno essere fatte per iscritto, si intenderanno validamente effettuate se consegnate a mani o spedite per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo *fax* o PEC o posta elettronica non certificata, alla Parte alla quale detta comunicazione è destinata all'indirizzo, numero di fax o indirizzo di PEC o di posta elettronica non certificata qui di seguito indicati, o a quegli altri indirizzi che detta Parte abbia comunicato per iscritto come quelli a cui inviare le comunicazioni:

Avv. Alberto Martelli

Via Foresta, 28 – 02100 Rieti

Fax n. **0746 481886**

PEC: **albertomartelli@ordineavvocatiroma.org**

Posta elettronica non certificata: **martelli@martellimonaco.eu**

Comunita' Montana Salto Cicolano

Via del Lago, 12 – 02020 Fiumata di Petrella Salto (RI)

Fax: **0746 558103**

PEC: **saltocicolano@pec.it**

Posta elettronica non certificata: **info@saltocicolano.it**

Tali modifiche si intenderanno validamente effettuate e ricevute dalla Parte alla quale sono destinate dal momento della ricezione se spedite a mezzo di lettera raccomandata, al momento

della ricevuta elettronica della consegna se spedite a mezzo PEC, ovvero trascorso un giorno dalla spedizione se effettuata quest'ultima a mezzo fax o posta elettronica non certificata.

ART. 8 – COMPLETEZZA DELL'ACCORDO

Il presente contratto descrive tutte le pattuizioni intercorse tra il *Cliente* e l'*Avvocato* in relazione alle obbligazioni qui previste ed annulla e supera qualsivoglia precedente contratto, dichiarazione, garanzia od impegno, tanto scritto che verbale, rilasciato ed assunto dall'*Avvocato* o dal *Cliente* o da dirigenti, dipendenti, rappresentanti o consulenti di quest'ultimo in relazione ed in connessione con le obbligazioni contrattuali così come descritte nel presente contratto.

Il *Cliente* riconosce che, nel decidere di sottoscrivere il presente contratto, non ha fatto affidamento su qualsivoglia dichiarazione, garanzia o altre pattuizioni che non siano qui previste, cosicché, nei limiti di quanto previsto dalla legge, si esclude qui qualsivoglia garanzia non espressamente formulata.

ART. 9 – MANCATA RINUNCIA A DIRITTI

Il mancato o ritardato esercizio da parte di una della Parti a qualsivoglia diritto, rimedio o azione previsti dal presente incarico non potrà essere interpretato alla stregua di una rinuncia a detto diritto, rimedio o azione, né, tantomeno l'esercitare in tutto o in parte un qualsivoglia diritto, rimedio o azione qui previsti potrà precludere il successivo esercizio dei medesimi, o di ulteriori, diritti, rimedi e azioni.

La rinuncia a qualsivoglia diritto, rimedio od azione in relazione ad un determinato accadimento non potrà essere interpretata come una rinuncia ai medesimi diritti, rimedi ed azioni in relazione ad altri e successivi accadimenti.

Nessuna rinuncia potrà essere efficace se non effettuata per iscritto e debitamente sottoscritta dalla Parte che si asserisce aver effettuato tale rinuncia.

ART. 10 – RICHIAMO DI ALTRE NORME

Per quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e nelle leggi che regolano l'esercizio della professione forense.

Nel caso di nullità di una o più delle presenti disposizioni per contrasto con norme legislative inderogabili e/o contrasto con norme deontologiche dell'ordinamento professionale degli Avvocati italiani, tali disposizioni si intenderanno di diritto sostituite, nei soli limiti del

contrasto, da quanto legislativamente o deontologicamente previsto.

ART. 11 – FORO COMPETENTE

Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, salvo che rientri tra quelle per le quali la legge prevede espressamente l'inderogabilità della competenza per territorio, sarà competente il Foro di Rieti.

Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, del codice di procedura civile, ed espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro giudice.

Letto, confermato e sottoscritto in Rieti il 23 ottobre 2012

(Avv. Alberto Martelli)

(Pasquale Michele Nicolai n.q.)

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. le Parti, previa attenta lettura, dichiarano di approvare espressamente i seguenti articoli, dichiarando che gli stessi sono stati oggetto di apposita trattativa: **2 (modalità di svolgimento dell'incarico); 3 (determinazione del compenso); 4 (termini di corresponsione del compenso); 5 (assunzione di responsabilità ed obblighi del professionista); 6 (obblighi del Cliente); 11 (scelta del foro competente).**

Rieti, lì 3 ottobre 2012

(Avv. Alberto Martelli)

(Pasquale Michele Nicolai n.q.)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO
F.to D.ssa Silvia Ridolfi

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Michele Pasquale Nicolai

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore Amm.vo

F.to D.ssa Silvia Ridolfi

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267.

Il Responsabile del Settore Fin.rio

F.to Rag. Mirella DE ANGELIS

PUBBLICAZIONE E SPEDIZIONE DELL'ATTO

Si attesta che la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio della Comunità Montana dal 05 DIC. 2012 al 19 DIC. 2012 per quindici giorni consecutivi.

Li 05 DIC. 2012

IL SEGRETARIO
F.to D.ssa Silvia Ridolfi

COPIA CONFORME

è copia conforme all'originale, si rilascia per uso d'ufficio

Li _____

IL SEGRETARIO
D.ssa Silvia Ridolfi

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con nota n° 2117 del 05 DIC. 2012. La stessa è divenuta esecutiva ai sensi del D.L.vo 267/2000 il 29.11.12.

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo 267/2000)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.L.vo 267/2000)
- in quanto confermata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio (art. 127, comma 2, D.L.vo 267/2000)

Li, 05 DIC. 2012

F.to **IL SEGRETARIO**

Sottoposta al controllo eventuale
Ai sensi del T.U. D.Lvo n° 267/2000

- per iniziativa della Giunta Comunitaria (art. 17, comma 34)
- per richiesta dei Consiglieri

(art. 17, comma 38)

IL SEGRETARIO
f.to _____

